



I compensi dei periti industriali e dei periti industriali laureati erano fermi dal lontano 1994. Era necessario, e urgente, dunque, provvedere. Ed è quello cui mira questa proposta di regolamento che qui di seguito pubblichiamo.

Proposta di Regolamento recante l'adeguamento dei compensi a vacanza per le prestazioni professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati

VISTA

la legge 12 marzo 1957, n. 146, contenente la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei periti industriali;

VISTO

il R.D.L. 11 marzo 1929, contenente il regolamento per la professione del perito industriale, il quale prevede alla lettera b) dell'articolo 19 che spetta al Consiglio nazionale di compilare ogni triennio la tariffa professionale. Questa deve essere approvata dal Ministero per la Giustizia e per gli affari di culto, di concerto con il Ministero per la Pubblica Istruzione;

VISTO

l'articolo 3 della legge 7 marzo 1967, n.118, il quale prevede che le modifiche alla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei

Onorari da adeguare per i compensi a vacanza

Il Consiglio nazionale, su proposta del consigliere segretario Antonio Perra, nella seduta del 26 giugno scorso ha approvato una proposta di regolamento recante l'adeguamento dei compensi a vacanza per le prestazioni professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati. In queste pagine riportiamo il testo della proposta

periti industriali vengano stabilite con decreto del Ministero di Grazia e Giustizia, di concerto con i Ministeri dei Lavori Pubblici e dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, su proposta del Consiglio nazionale dei periti industriali;



PREMESSO

che il Decreto interministeriale 3 settembre 1997, n. 482 (pubblicato in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 1998) fissa i compensi a vacanza previsti dall'articolo 39 della legge 12 marzo 1957, n. 146, già modificati dall'articolo 1 del decreto ministeriale 14 aprile 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 1987, n. 118, in ragione di lire 87.000 (euro 44,93) per il perito industriale e di lire 55.000 (euro 28,40) per ogni aiutante di concetto;

CONSIDERATO

che l'ultimo aggiornamento riguardante i compensi a vacanza per le prestazioni professionali dei periti industriali, ancorché adottati dalla da-

ta di pubblicazione del decreto 3 settembre 1997, sono riferibili a far data dalla proposta articolata dal Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, deliberata in data 17 febbraio 1994;

RITENUTA

l'opportunità di adeguare i compensi a vacanza previsti dalla tariffa per le prestazioni professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati, stante l'oggettiva inadeguatezza degli onorari professionali a vacanza vigenti;

PRESO ATTO

che tale adeguamento possa essere eseguito sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo, come ufficialmente riportati dalle indagini ISTAT, alla stregua di quanto espressamente previsto nel Decreto del Ministero della Giustizia 30 maggio 2002, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2002, recante "Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria", ove tale riferimento è opportunamente inserito;

CONSIDERATO

che il dato ISTAT, sulla cui base si ritiene opportuno dover eseguire la rivalutazione, va computato da febbraio 1994 (107,0) a maggio 2009 (135,1), che, tenuto conto del coefficiente di raccordo per il cambiamento delle basi di 1,1410, risulta essere pari a 44,06%;

TENUTO CONTO

dell'articolo 3 della legge 7 marzo 1967, n. 118, il quale prevede che le modifiche alla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei periti industriali vengano stabilite con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con i Ministri dei Lavori Pubblici (ora delle Infrastrutture dei Trasporti) e dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (ora dello Sviluppo Economico), su proposta del Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati;

TUTTO CIÒ PREMESSO
IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI
PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI
LAUREATI

a voti unanimi resi palesi dai modi
di legge,

**DELIBERA N. 150/20
del 26 giugno 2009**

- 1) di proporre al Ministro della Giustizia, che provvede di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministro dello Sviluppo Economico, l'aggiornamento dei compensi a vacanza per le prestazioni professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati vigenti, da fissarsi in ragione di euro 64,73 per il perito industriale e il perito industriale laureato e di euro 38,84 (pari al 60% del valore corrispondente al compenso a vacanza per il perito industriale) per ogni aiutante di concetto.
- 2) di delegare il presidente per tutti gli adempimenti necessari e conseguenziali all'attuazione della presente delibera.

